

Vista la nota del 1° aprile 2022 prot. n. 6754 con la quale l'IRCCS «Istituto oncologico veneto», codice fiscale e partita IVA 04074560287, ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per le predette sedi, per la disciplina di «oncologia»;

Vista la relazione redatta a seguito delle riunioni del 25 ottobre 2022 e dell'8 febbraio 2023 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 7 luglio 2022 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Vista la nota prot. n. 401355 del 26 luglio 2023, con la quale il Presidente della Regione Veneto ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS per le sedi di Padova - via Gattamelata n. 64, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani n. 1 (Palazzina Radioterapia) e corso Stati Uniti n. 4 (Torre della ricerca) nonché per le sedi dello IOV collocate presso gli Ospedali riuniti di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto (TV) ;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica ed integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di «oncologia», dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto oncologico veneto» (IOV), relativamente alla disciplina di «oncologia» per le sedi di Padova - via Gattamelata n. 64, sede legale, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani n. 1 (Palazzina Radioterapia), corso Stati Uniti n. 4 (Torre della ricerca) e per le sedi operative collocate presso gli Ospedali riuniti di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto (TV).

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A05516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 luglio 2023.

Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante «Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo» e, in particolare, l'art. 3, primo comma, che individua le figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP);

Visto, altresì, il secondo comma, del medesimo art. 3, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP), al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS», e, in particolare, l'art. 2,



comma 1, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori di cui all'art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 novembre 1997, recante «Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS», che ha individuato le categorie di soggetti rientranti, rispettivamente, nei tre gruppi sopra menzionati;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo», che ha ampliato le categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP), sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», che ha rimodulato la composizione dei tre gruppi di lavoratori di cui al decreto legislativo n. 182 del 1997, inizialmente individuata dal decreto ministeriale 10 novembre 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dall'inanzi citato decreto interministeriale adottato in pari data ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708 del 1947;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'art. 2, comma 6 che prevede, fra l'altro, che «Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'art. 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo in favore dei quali è prevista un'indennità di discontinuità;

Ritenuto di individuare, nell'ambito dei lavoratori indicati nel decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo in quelli che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106.

1. Ai fini dell'introduzione dell'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sono individuati quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 luglio 2023

*Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*
CALDERONE

Il Ministro della cultura
SANGIULIANO

23A05515

